



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2019-2020

## Comunicato Ufficiale N°229 del 10/01/2020

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

#### **MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

#### **1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, GISELDA TORELLA,  
LIVIO ZACCAGNINI

**24) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. LELE NETTUNO C5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.107 C5 DEL 20/11/2019**  
**(Gara: LELE NETTUNO C5 – GAP SSD ARL dell'11/11/2019 – Coppa Lazio C5 Serie C2)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.173 del 29/11/2019**

Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali;  
La Società ASD Lele Nettuno impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure, con il quale gli veniva inflitta la punizione sportiva dell'ammenda di Euro 300 nella gara disputata contro la squadra GAP SSD ARL, per indebita presenza sul terreno di gioco di persona riconducibile alla Società stessa che rivolgeva all'arbitro frasi offensive e minacciose. Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che sia ammissibile il reclamo della Società A.S.D. Lele Nettuno, poiché dalla lettura del referto risulta errata l'ammenda alla Società stessa, la quale è estranea ai fatti addebitati per errore, sia in via diretta che per responsabilità oggettiva, in quanto l'autore del fatto contestato non è persona tesserata per la società reclamante. Tutto ciò premesso, questa Corte

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, annullando la decisione impugnata, rimettendo altresì gli atti al Giudice Sportivo Territoriale per un nuovo esame, in relazione a quanto in motivazione.  
La tassa reclamo va restituita.

IL RELATORE  
F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE  
F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

**1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**25) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. TORRINO C5 VILLAGE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BIRASCHI MICHELE PER 2 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.117 C5 DEL 27/11/2019**

**(Gara: ATLETICO GRANDE IMPERO – TORRINO C5 VILLAGE del 23/11/2019 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.184 del 6/12/2019**

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società A.S.D. Torino C5 Village reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il comunicato ufficiale n.117 del 23.11.19, ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara. Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale osserva che, ai sensi dell'art.137, comma 3, lett. A del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il quale prevede espressamente che non sono impugnabili, ad eccezione dell'impugnazione del Presidente Federale, le squalifiche dei calciatori fino a due giornate di gara. Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

**26) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. SABOTINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE MORETTI STEFANO PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.169 LND DEL 28/11/2019**

**(Gara: SABOTINO – CITTA DI SONNINO del 24/11/2019 – Campionato Prima Categoria)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.184 del 6/12/2019**

Visto il reclamo in epigrafe, con cui la Società Sabotino reclama la decisione assunta dal Giudice Sportivo di Primo Grado con il comunicato ufficiale n.169 del 28.11.19 ritenendola eccessiva rispetto ai fatti realmente verificatesi nel corso della gara. Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale osserva che ai sensi dell'art.137, comma 3, lett. B del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC il quale prevede espressamente che non sono impugnabili, ad eccezione della impugnazione del Presidente Federale, i provvedimenti di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese. Alla luce di tali premesse, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.137 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE

F.to Giselda Torella

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

**1° COLLEGIO**

Presidente: LIVIO PROIETTI  
Componenti: CARLO CALABRIA, CESARE COLETTA, ALDO GOLDONI, FELICE SIBILLA, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

**32) RECLAMO PROMOSSO DALLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO LODIGIANI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE D'OTTAVI GABRIEL FINO AL 31/01/2020 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.91 SGS DEL 12/12/2019**

**(Gara: POLISPORTIVA DE ROSSI ARL - ATLETICO LODIGIANI dell'8/12/2019 - Campionato Under 17 Regionali Maschili)**

**Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n.207 del 20/12/2019**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

Esaminati gli atti ufficiali;

La società Atletico Lodiginai proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore D'Ottavi Gabriel per aver, all'atto dell'espulsione comminata dal direttore di gara tentato di aggredirlo e successivamente rivolgeva a quest'ultimo ingiurie e minacce.

La CSAT, preliminarmente e senza entrare nel merito della questione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 76 C.G.S. Infatti la società reclamante doveva preannunciare il reclamo con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmetterlo alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intendeva impugnare, cosa che non ha fatto.

Tutto ciò premesso

**DELIBERA**

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.76, comma 2 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

IL RELATORE

F.to Aldo Goldoni

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

**Publicato in Roma il 10 gennaio 2020**

IL SEGRETARIO

Claudio Galieti

IL PRESIDENTE

Melchiorre Zarelli